

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' - ATTIVITA'

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. L'Associazione Scuola Centrale Formazione - (denominata anche SCF) - è stata costituita in data 6 novembre 1975 con scrittura autenticata e registrata a Roma il 10 novembre 1975 rep. n. 43369/2731 del notaio Salerno dr. Francesco.
2. L'Associazione è dotata di personalità giuridica, riconosciuta con DM Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n. 266/VI/2000 ed iscritta nel Registro Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Venezia al n. 413.
3. Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione dell'Associazione sarà "Scuola Centrale Formazione - ETS" e, in breve, "SCF-ETS" e in ogni atto, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'Associazione utilizzerà la denominazione comprendente l'acronimo "ETS".

ART.2 - SEDE

1. La sede legale della Associazione è in Bologna (BO).
2. L'eventuale modifica dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune è decisa dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica del presente statuto.
3. L'Associazione è presente sui territori per il tramite dei propri associati che ne esprimono il radicamento. SCF si riconosce, pertanto, nella presenza, esperienza, idealità, sedi e risorse dei propri soci che potrà utilizzare, in modo concordato, per adempiere lo scopo sociale.
4. L'Associazione può istituire sedi operative nei territori con apposite delibere del Consiglio Direttivo che ne definirà anche ambiti di autonomia ed operatività.

ART. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. L'Associazione riunisce e fornisce rappresentanza ed un coordinamento operativo a livello nazionale a enti gestori di Centri e Strutture di formazione professionale operanti in Italia aventi come finalità istituzionali la promozione umana, civile e cristiana di giovani, adulti e di lavoratori mediante proposte formative di sviluppo integrale della persona attuate, con priorità, mediante la loro formazione professionale.
3. L'Associazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i. nonché le attività culturali con finalità educativa, tra le quali:
 - promuovere iniziative di formazione, di posizionamento lavorativo e di qualificazione professionale, rivolte a giovani e ragazzi che versano in situazioni di disagio;

- partecipare alle iniziative, ai progetti e alle attività, promossi in base alla legge n. 40/1987 e ssmmii;
- sostenere e favorire, direttamente od indirettamente, sia le iniziative di formazione professionale che quelle relative all'inclusione sociale autonomamente programmate e gestite dai propri associati prestando loro l'assistenza necessaria ed assumendone, quando necessario, una rappresentanza a livello internazionale, nazionale e regionale;
- promuovere l'organizzazione di corsi di studio e di formazione professionale rivolti ai giovani;
- favorire la promozione e la gestione di iniziative di formazione, di posizionamento lavorativo e di qualificazione professionale, rivolte a giovani e ragazzi che versano in situazioni di disagio;
- organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento e workshop, al fine di fornire alle giovani generazioni gli strumenti adeguati a far fronte ai cambiamenti e all'evoluzione della società in ambito lavorativo ed economico;
- dare il proprio contributo a tutti i livelli in ordine alla formazione professionale, perché i principi di partecipazione democratica e di rispetto del pluralismo delle proposte formative trovino concreta applicazione;
- studiare ed approfondire i problemi relativi alla formazione professionale, nella sua più ampia accezione, ed all'insieme dei servizi per il lavoro per contribuire alle evoluzioni in atto a livello regionale e/o nazionale;
- studiare ed approfondire i problemi connessi con la definizione ed attuazione dei programmi e dei diversi piani di sviluppo (a livello Internazionale, Europeo, Nazionale e Regionale) aventi ad oggetto la formazione professionale ed i servizi rivolti alla transizione al lavoro anche elaborando pareri e proposte operative;
- organizzare convegni e seminari di studio;
- realizzare e promuovere ricerche scientifiche di particolare interesse sociale;
- promuovere ricerche, studi, attività specifiche di transizione al lavoro e di formazione per il miglioramento del livello qualitativo del sistema della formazione professionale complessivamente inteso;
- promuovere iniziative formative per il personale dei Centri degli enti associati e di altre istituzioni scolastiche e formative per favorirne l'attività e la migliore qualificazione, negli ambiti trasversali e specifici, quali: didattica e metodologie; metodologie e attività laboratoriale; innovazione didattica e didattica digitale; didattica per competenze; apprendimenti, orientamento e dispersione scolastica; valutazione individuale e di sistema; alternanza scuola-lavoro; inclusione scolastica e sociale; gestione della classe e problematiche relazionali; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai

media; cittadinanza attiva e legalità; didattica delle specifiche discipline previste dagli ordinamenti;

- promuovere il miglioramento della organizzazione e della qualità formativa dei Centri di formazione, al fine di favorire l'efficacia e l'efficienza dei servizi formativi promuovendo l'accreditamento e la certificazione in ogni contesto;

b) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di giovani, lavoratori svantaggiati e persone svantaggiate o con disabilità, tra i quali:

- promuovere iniziative di servizi al lavoro e politiche attive del lavoro;

- promuovere iniziative di orientamento rivolte a persone in difficoltà rispetto all'accesso al mondo del lavoro, quali disabili, immigrati e rifugiati;

- favorire iniziative di promozione della mobilità professionale, di accompagnamento al lavoro, di consulenza e accompagnamento all'avvio di autoimpiego;

- programmare, effettuare e gestire direttamente o indirettamente, eventualmente anche aderendo a consorzi od associazioni di scopo temporanee, attività ed iniziative di formazione, orientamento professionale, inclusione sociale e servizi per il lavoro;

c) formazione universitaria e post-universitaria, tra le quali:

- iniziative ed eventi di orientamento e formazione post formativi, anche in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati;

- servizi di consulenza e supporto culturale e scientifico rivolto a scuole di ogni ordine e grado, università, ed enti che perseguono finalità analoghe;

d) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa, tra le quali:

- promuovere l'attivazione e la gestione di servizi di aiuto allo studio, con particolare attenzione ai giovani che si trovano in situazioni di disagio, al fine del loro reinserimento partecipativo nella società, anche in collaborazione con altri organismi ovvero con altri enti pubblici e/o privati;

e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, tra le quali:

- promuovere e gestire, anche in collaborazione con altri enti, attività finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, programmi e progetti in Europa e nei paesi terzi in materia di educazione, formazione professionale ed inserimento lavorativo;

- promozione e realizzazione di progetti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

- promozione di programmi di sviluppo in collaborazione con le comunità locali in armonia con i piani di sviluppo delle isti-

tuzioni internazionali e locali;

- interventi e azioni di aiuto umanitario in casi di emergenze naturali e conflitti;

- promozione del volontariato internazionale e della cooperazione allo sviluppo;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale, tra le quali:

- promozione e organizzazione di eventi, incontri e convegni tesi alla diffusione della cultura in tutte le sue forme, stili e generi, con particolare riguardo ai processi di innovazione e sperimentazione;

- organizzazione di eventi ricreativi rivolti a giovani e ragazzi con finalità di condivisione di esperienze formative e lavorative;

- redazione, pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo quali articoli, riviste, anche on line, attinente alle attività dell'Associazione;

- organizzazione di eventi di sensibilizzazione sulle tematiche afferenti le finalità perseguite dalla Associazione.

4. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità può collaborare con soggetti pubblici e privati e partecipare, aderire e/o promuovere forme associative a carattere nazionale o internazionale i cui scopi siano in tutto o in parte affini o complementari a quelli dell'Associazione e comunque utili o necessari al raggiungimento degli scopi sociali.

5. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalle norme in vigore, in base alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II

ASSOCIATI

ART. 4 - AMMISSIONE ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Associazione i soggetti senza scopo di lucro gestori di Centri e Strutture di formazione accreditati che dichiarino di accettare il presente statuto ed in particolare i principi ispiratori come indicati all'art. 3 comma 2.

2. Gli enti che intendono essere ammessi come associati devono presentare domanda dalla quale risulti la denominazione o ragione sociale dell'Ente gestore del Centro, l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti della Scuola Centrale Formazione, oltre l'esplicito impegno a fornire all'Associazione, nei tempi utili, la documentazione, prevista dalle disposizioni ministeriali, con particolare riferimento a quelle relative alla Legge 40/87 e successive modifiche e/o integrazioni, e per ogni ulteriore attività associativa.

3. La domanda, dovrà essere corredata da:

- a) una copia dello statuto o corrispondente atto istitutivo dell'ente gestore, da cui risultino natura, finalità e rappresentanza del medesimo;
 - b) l'ultimo bilancio o resoconto economico adottato nelle forme previste dall'ordinamento dell'Ente;
 - c) provvedimento o atto costitutivo del/dei Centri/Strutture di formazione, con una relazione descrittiva della struttura organica, delle attrezzature e beni strumentali nonché delle attività svolte nell'ultimo esercizio;
 - d) determinazione assunta nelle forme di statuto e/o di legge con la quale viene approvata la partecipazione all'Associazione e la nomina del delegato a rappresentare l'ente in seno alla medesima;
 - e) ogni altro documento che venga richiesto dal Consiglio Direttivo.
4. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. In caso di accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo dispone l'annotazione del nuovo Associato nel Libro degli Associati.
6. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'ente interessato può proporre ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione riportante la motivazione del rigetto; l'Assemblea deciderà sul ricorso nella prima riunione utile.

ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. La qualità di Associato attribuisce allo stesso diritti e facoltà di partecipare attivamente all'Associazione e di usufruire delle iniziative, attività, prestazioni, servizi e benefici nelle forme e modi previsti dallo statuto e dalle norme regolamentari.
2. In particolare, l'associato ha diritto di partecipare all'Assemblea, all'elezione delle cariche sociali e di accedere alle medesime.
3. L'Associato ha inoltre diritto di prendere visione dei Libri Sociali e di estrarne copia.
4. Gli Associati sono obbligati a:
- a) osservare il presente statuto nonché le disposizioni ed i regolamenti previsti comunque adottati in esecuzione del medesimo, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) concorrere al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività dell'Associazione nelle forme e modi stabiliti dagli organi della stessa;
 - c) versare nei termini fissati dal Consiglio Direttivo l'importo della quota sociale annua;
 - d) adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti degli enti promotori di programmi e progetti di formazione professionale con l'osservanza delle relative norme comunitarie, nazionali e regionali;

e) adempiere puntualmente agli oneri e obblighi assunti nei confronti dell'Associazione in base a convenzioni aventi ad oggetto la realizzazione coordinata di interventi finanziati con fondi pubblici e privati per il tramite dell'Associazione;
f) fornire la documentazione idonea ed utile ai fini del riconoscimento delle attività svolte, nell'ambito della Legge 40/87 e per ogni iniziativa associativa.

ART. 6 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. La qualità di associato può venir meno, oltre che nei casi di legge, anche per recesso, decadenza ed esclusione.

2. L'associato ha facoltà di recesso purché non abbia in corso obblighi convenzionali con la Scuola Centrale Formazione o nei confronti di altro organismo cui la Scuola Centrale Formazione partecipa.

3. Il recesso dovrà essere comunicato mediante pec o lettera raccomandata diretta al Presidente dell'Associazione quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio economico ed avrà effetto, sempre che non sussistano motivi ostativi, che saranno valutati dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, con la presa d'atto del Consiglio medesimo. Del recesso sarà data comunicazione all'Assemblea.

4. L'associato decade dalla sua qualità, qualora non provveda a corrispondere la quota associativa annuale e qualora abbia perduto i requisiti per far parte dell'Associazione, ovvero non sia comunque più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

5. L'associato può essere escluso con motivata delibera, adottata previa contestazione degli addebiti e acquisizione delle eventuali giustificazioni, nei seguenti casi:

a) per grave inosservanza delle disposizioni di cui allo statuto ed ai regolamenti;

b) per gravi inadempienze agli obblighi sociali;

c) per gravi inadempienze agli obblighi assunti nelle convenzioni concluse con l'Associazione ai fini dell'attuazione di progetti, programmi o altre attività rientranti negli scopi dell'Associazione;

d) ove danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione od anche orienti la propria attività secondo principi e modalità contrastanti con i motivi ispiratori e le finalità dell'Associazione stessa;

6. Le deliberazioni inerenti la decadenza o l'esclusione di un associato sono assunte dal Consiglio Direttivo il quale provvede alle relative annotazioni sul Libro degli Associati ed alle comunicazioni all'Assemblea. Le suddette deliberazioni debbono essere comunicate a mezzo pec o lettera raccomandata all'associato il quale può proporre ricorso entro sessanta giorni all'Assemblea che decide in merito alla prima riunione utile Socio.

7. Il venir meno della qualità di associato per recesso, decadenza od esclusione non comporta diritto ad alcun rimborso per

quote sociali.

TITOLO III

PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 7 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione è incrementato con i beni e le risorse espressamente destinate a tale fine dagli organi dell'Associazione o da terzi.
3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 8 - RISORSE

1. Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione dispone delle seguenti risorse:
 - quote sociali, la cui entità è fissata annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, e contributi straordinari richiesti agli associati;
 - entrate derivanti dal patrimonio;
 - entrate derivanti dalle attività di interesse generale svolte;
 - entrate derivanti dalle attività secondarie e strumentali svolte;
 - contributi, sovvenzioni e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
 - entrate per rimborsi, o compensi conseguenti attività a favore dell'associato;
 - elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale dell'Associazione va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 (centoottanta) giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, l'Assemblea degli associati approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti dal Consiglio Direttivo secondo la stessa.
3. Nei documenti di bilancio il Consiglio Direttivo deve dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione.
4. L'Associazione nei termini previsti al comma 2 approva anche il Bilancio Sociale, redatto nel rispetto delle normative vigenti.
5. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

6. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10 ORGANI

1. Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente ed il Vice Presidente;
- L' Organo di Controllo.

2. Le riunioni degli organi collegiali della Associazione possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:

- a) a chi preside la riunione di accertare l' identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 11 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati i quali vi partecipano mediante il proprio rappresentante legale o un suo delegato.

2. È ammessa la possibilità di delega ad altro associato, purché non appartenente al Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo e non sia dipendente dell'Associazione. Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe.

3. L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

4. Un decimo degli associati ha diritto di chiedere la convocazione della Assemblea.

ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. È compito dell'assemblea ordinaria:

- a) approvare l'indirizzo e la programmazione di tutta l'attività dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nominare l'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto;
- d) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
- e) affidare la Revisione Legale dei Conti ad un Revisore dei Conti o ad una Società di Revisione, nel caso in cui sia obbligatorio per legge o per libera determinazione della Assemblea, e determinarne il relativo compenso
- f) approvare la quota associativa annuale;
- g) approvare il regolamento dei lavori assembleari;

h) stabilire l'ammontare dei compensi o rimborsi eventualmente spettanti ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;

i) deliberare l'adesione ad associazioni, consorzi, società ed organismi in genere, a carattere permanente, che abbiano scopi simili a quelli dell'Associazione, nominando i propri rappresentanti in seno ai medesimi;

l) decidere in merito agli eventuali ricorsi proposti da aspiranti associati non ammessi e da associati esclusi o dichiarati decaduti.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, nonché tutte le volte che il Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare le modifiche dello statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, e quant'altro previsto per legge;

b) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

ART. 14 - CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria, quanto straordinaria, sarà effettuata dal Presidente, almeno venti giorni prima della riunione. La convocazione può essere redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax e posta elettronica).

2. Per comprovate ragioni di urgenza, il termine di avviso di convocazione potrà essere ridotto a giorni 7.

3. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima e la seconda convocazione, nonché le modalità di svolgimento della stessa e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

4. L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverse dalla sede sociale, purché in Italia.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la riunione è valida quando sia presente o rappresentato per delega almeno un terzo degli associati.

6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà degli associati.

7. In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide anche senza espletamento preventivo delle formalità di convocazione, qualora siano rappresentati o presenti tutti gli associati e l'Organo di Controllo. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 15 - VOTAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di voto gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e che risultino iscritti nel Libro degli Associati fino al giorno fissato per la seduta dell'Assemblea medesima.
2. Ad ogni associato spetta un voto.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria costituita ai sensi dell'articolo precedente, sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
4. Nell'Assemblea straordinaria, costituita ai sensi dell'articolo precedente, per le deliberazioni di cui all'art. 13 lettera a) occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti; per le deliberazioni di cui all'art. 13 lettera b) occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri eletti dall'Assemblea fra le persone indicate dagli associati. Tra di essi sono compresi il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente. L'Assemblea, prima della votazione per la nomina dei Consiglieri, dovrà decidere, a maggioranza dei presenti, il numero dei componenti il Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni l'Assemblea provvede entro la prima riunione utile ad eleggere il nuovo componente che rimarrà in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, almeno una volta ogni quattro mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga utile, ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. Le adunanze sono valide qualora intervenga la maggioranza dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi di urgenza, almeno due giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax e posta elettronica).
4. In ogni caso le sedute saranno valide senza espletamento preventivo delle descritte formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio e l'Organo di Controllo.
5. Le deliberazioni sono palesi e sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
7. Alle riunioni del Consiglio prende parte, con diritto di parola e non di voto, il Direttore Nazionale dell'Associazione che funge anche da segretario verbalizzante.
8. Il Consiglio può avvalersi della competenza di esperti che

partecipano alle sedute con funzioni consultive

ART. 17 - COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria non riservati dallo Statuto all'Assemblea, e li esercita secondo gli indirizzi generali stabiliti da quest'ultima. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:

A. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, nelle forme, modi e tempi previsti e necessari;

B. deliberare in ordine all'ammissione, alla decadenza e all'esclusione degli associati curando le relative trascrizioni nel Libro degli Associati;

C. redigere i bilanci, le relazioni annuali e le proposte per la destinazione dei risultati dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea per la approvazione;

D. approvare i regolamenti interni che non sono di competenza dell'Assemblea;

E. proporre l'importo delle quote associative annuali o i contributi straordinari da parte degli associati, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

F. approvare linee di indirizzo, generali e/o particolari, per progetti e programmi dell'ente e disporre l'esecuzione, dando mandato al Presidente o ad appositi delegati per i correlativi atti, provvedimenti e convenzioni;

G. deliberare l'adesione o la partecipazione ad associazioni temporanee, consorzi o ad altre forme organizzative similari, finalizzate alla partecipazione a gare e concorsi di progettazione e/o all'esecuzione di progetti e programmi di formazione e studio, nominando i propri rappresentanti in seno alle medesime e concedendo le garanzie che si rendessero necessarie per il loro funzionamento;

H. nominare il Direttore Nazionale

I. deliberare su tutte le altre materie che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati;

L. conferire procure e mandati particolari, con eventuali poteri di firma.

M. delegare parte delle proprie attribuzioni ad alcuni suoi membri, determinandone i limiti e le modalità di esercizio con l'atto di delega;

N. su proposta del Presidente, istituire gruppi di lavoro e organismi di coordinamento per l'istruttoria dei temi sui quali ha competenza deliberativa, anche al fine di coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei propri compiti.

ART. 18 - PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Dopo due votazioni consecutive nelle quali nessun candidato abbia raggiunto il numero sufficiente di voti per l'elezione, si procederà al ballottaggio fra i due candidati con maggiori voti a favore e risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior nume-

ro di voti.

2. Il Presidente dura in carica per quattro esercizi e può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

3. In caso di revoca, dimissioni o morte del Presidente in carica, l'Assemblea provvede ad eleggere il sostituto che dura in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

4. Il Presidente ha la firma, la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione anche di fronte ai terzi e può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno e vigilando sull'esecuzione delle deliberazioni. Cura i rapporti esterni dell'Associazione. È autorizzato a riscuotere da amministrazioni pubbliche e da privati pagamenti di ogni natura a vario titolo rilasciandone quietanza liberatoria. Nei termini e secondo le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio Direttivo, può firmare e girare cambiali, assegni e vaglia cambiari, disporre prelevamenti da conto corrente di corrispondenza anche mediante assegni bancari, all'ordine proprio e di terzi, nonché procedere all'emissione degli ordini di pagamento.

5. In casi comprovati di particolare urgenza può assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo. In questo caso l'operato del Presidente dovrà essere ratificato nella prima riunione del Consiglio.

ART. 19 - VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto dalla Assemblea a maggioranza semplice, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

2. In caso di revoca, dimissioni o morte del Vice Presidente in carica, l'Assemblea provvede ad eleggere il sostituto che dura in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

1. La vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Organo di Controllo collegiale composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge n. 40/1987, due dei membri effettivi dell'Organo di controllo sono designati rispettivamente dal Ministero del Tesoro e dal Ministero del Lavoro.

3. Il Presidente dell'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea ed è scelto tra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Oltre al Presidente, l'Assemblea elegge due membri effettivi e due membri supplenti dell'Organo di Controllo.

5. L'Organo di controllo dura in carica quattro esercizi e i suoi membri sono rieleggibili e rinominabili.

6. Si applica l'articolo 2399 del Codice civile sulle cause di

ineleggibilità e decadenza.

7. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e redigere la relazione del bilancio previsto ai sensi della norma.

8. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti relative alle attività di interesse generale, e a quelle secondarie e strumentali e di raccolta fondi, svolte dall'Associazione e redigere la relazione del bilancio previsto ai sensi della norma.

9. I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

10. All'Organo di Controllo è riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dalla Assemblea in sede di nomina.

Art. 21 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso in cui sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'Assemblea affida la funzione della Revisione Legale dei Conti di cui al d.lgs. n. 39/2010 ad un Revisore dei Conti o ad una Società di Revisione, iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle Finanze.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 22 LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare al Presidente che, entro 20 giorni, comunica all'interessato le modalità dell'accesso.

4. L'associato interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

ART. 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione dovrà essere destinato, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Set-

tore (RUNTS), ad altro Ente del terzo settore indicato dall'Assemblea.

ART. 24 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni dettate in materia dal codice civile, dal codice del terzo settore e dalle altre disposizioni legislative.

F.to: Dederica Sacenti - Notaio Fabrizio Tangorra (vi è il sigillo)